

2573. Trasferimento del marchio.

Art.2573. Trasferimento del marchio.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina **ma è visualizzabile**, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Limitazione ai beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria – Cass. n. 11004/2023](#)

Società - fusione - Beni - immateriali - marchio (esclusività del marchio) - Scissione parziale - Fattispecie traslativa - Limitazione ai beni inclusi nel patrimonio attribuito alla società beneficiaria - Sussistenza - Denominazione sociale e marchio - Autonomia - Conseguenze in caso di

[beni - immateriali - marchio - trasferimento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5931 del 13/03/2014](#)

Trasferimento d'azienda unitamente al relativo marchio – Implicita cessione anche della ditta o della denominazione sociale - Insussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5931 del 13/03/2014 Ai sensi dell'art. 15 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, nel testo applicabile "

fine

2573. Trasferimento del marchio.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello